

BGer 2C 938/2019 vom 12. November 2019

Bundesgericht, 2019-11-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2C_938_2019

FR: TF 2C 938/2019 du 12 novembre 2019

IT: TF 2C 938/2019 del 12 novembre 2019

Regeste

Imposta cantonale IC) e imposta federale diretta (IFD) 2003, 2004 e 2005 | Finanze pubbliche & diritto tributario

Erwägungen

E. 1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 144 II 184 consid. 1 pag. 186).

E. 2.1

Il ricorso concerne una causa di diritto pubblico che non ricade sotto nessuna delle eccezioni previste dall' art. 83 LTF ed è diretto contro una decisione finale resa in ultima istanza cantonale da un tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF). Esso è stato presentato nei termini dalla destinataria del giudizio contestato (art. 100 cpv. 1 LTF), con interesse al suo annullamento (art. 89 cpv. 1 LTF), ed è pertanto ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico giusta l'art. 82 e segg. LTF (al riguardo, cfr. anche l' art. 73 LAID ; RS 642.14).

E. 2.2

Giusta l' art. 42 LTF , un ricorso davanti al Tribunale federale deve contenere conclusioni, motivi e indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1); nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2). Nell'allegato ricorsuale, l'insorgente deve di conseguenza confrontarsi almeno sommariamente con i considerandi del giudizio impugnato, esponendo in quale misura lo stesso sarebbe lesivo del diritto (DTF 134 II 244 consid. 2.1 e 2.3 pag. 245 seg.). Esigenze più severe valgono poi in relazione alla violazione di diritti fondamentali; simili critiche vengono in effetti trattate unicamente se sono state motivate con precisione (art. 106 cpv. 2 LTF ; DTF 133 II 249 consid. 1.4.2 pag. 254).

E. 2.3

Nel gravame all'esame invano si cerca una chiara richiesta di giudizio sostanziale. Esso sfugge pertanto ad un esame di merito. L'impugnativa è pure insufficientemente motivata.

E. 2.3.1

Con riferimento al periodo fiscale 2003, va rammentato che quando l'ultima autorità cantonale dichiara un ricorso inammissibile per ragioni formali, senza procedere all'esame di merito, l'oggetto del litigio dinanzi al Tribunale federale può essere unicamente la questione dell'inammissibilità del gravame, quindi l'eventuale applicazione incostituzionale del diritto procedurale cantonale. Ora, l' art. 106 cpv. 2 LTF impone alla parte ricorrente di

specificare quali diritti di carattere costituzionale ritiene lesi e di esporre le sue censure in modo chiaro, circostanziato ed esaustivo (DTF 142 III 364 consid. 2.4 pag. 368; 141 I 36 consid. 1.3 pag. 41; 135 III 232 consid. 1.2 pag. 234 e rispettivi rinvii). Sennonché su questo punto la ricorrente nulla adduce, ragione per cui, non adempiendo alle esigenze di motivazione soprammenzionate, al riguardo l'impugnativa è irricevibile.

E. 2.3.2

Per quanto concerne invece i periodi fiscali successivi, ossia gli anni 2004 e 2005, la ricorrente si limita a fare valere delle inesattezze rispettivamente a lamentarsi dell'inefficienza dell'esecutore testamentario o del suo patrocinatore, omettendo tuttavia di confrontarsi, nelle debite forme (art. 42 cpv. 2 LTF) con le argomentazioni sviluppate dalla Corte cantonale riguardo al fatto che ella non aveva fornito la prova della manifesta inesattezza delle tassazioni d'ufficio (alle quali gli eredi erano stati assoggettati siccome non avevano inoltrato le dichiarazioni d'imposta 2004 e 2005 nonostante una diffida e una multa disciplinare). Ne discende che in mancanza di un'argomentazione topica che risponda alle motivazioni del giudizio contestato, in proposito il ricorso non può essere considerato ricevibile e sfugge di conseguenza ad un esame di merito (DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245 seg.).

E. 2.4

Per i motivi illustrati, il gravame si avvera manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura semplificata prevista dall' art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF .

E. 3

Il Tribunale federale rinuncia a prelevare spese (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). Non sono dovute ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.